



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa RG Civ. n. 9316/2009

ATTORE OPPONENTE: Bo. Lorenzo (avv. *)

Conclusioni: Citazione

CONVENUTO OPPOSTO: Fin. s.r.l. (avv. *)

Conclusioni: Comparsa di risposta

CONVENUTO: C.T. s.r.l.

Contumace

Sent. _____ / _____

Cont. _____ / _____

Cron. _____

Rep. _____

Sentenza assunta
ex art. 281 c.p.c.
il

Depositata il

Il Cancelliere

Oggetto:

FATTO

La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da Fin. nei confronti di Bo..

In particolare, Fin. esponeva che, unitamente a Bo. e ad altri due soggetti giuridici, aveva prestato una fideiussione con clausola a prima richiesta e senza eccezioni a favore della Banca Popolare di San Felice sul Panaro, per la garanzia di un debito contratto da Cos. Tre s.r.l.; che la Banca aveva provveduto ad escutere Fin. per l'intero ammontare del credito garantito; che pertanto, Fin. intendeva esercitare l'azione di regresso contro Bo. per la quota di sua spettanza, cioè per un quarto del complessivo ammontare pagato.

Il giudice disponeva in conformità, concedendo l'ingiunzione così come richiesta. Avverso detta ingiunzione propone opposizione Bo., eccependo la mancata preventiva richiesta di pagamento, la pretesa illegittimità del decreto opposto per insussistenza dei presupposti *ex* articolo 633 c.p.c., la supposta infondatezza della domanda azionata. In ogni caso, esperisce l'azione di rilievo del fideiussore *ex* articolo 1953 c.c. nei confronti del debitore principale Cos Tre, che evoca direttamente in giudizio.

Resiste Fin., mentre rimane contumace Cos. Tre.

DIRITTO

a) L'opposizione è manifestamente infondata, e pertanto va rigettata.

Infatti:

- del tutto inconducente è il rilievo per il quale la Fin. non avrebbe avvertito il cofidejussore Bo. prima di procedere al pagamento a favore del creditore Banca Popolare.

Sul punto, basti evidenziare che l'articolo 1954 c.c. non prevede, ai fini del regresso contro gli altri cofidejussori, che gli stessi debbano essere avvertiti prima del pagamento al creditore, e ciò tanto più nel caso di specie, laddove si trattava di fideiussione con garanzia a prima richiesta ed obbligo di pagamento in tempi particolarmente stringenti;

- incomprensibile, prima ancora che infondata, è poi la doglianza relativa alla pretesa insussistenza dei presupposti per emanare l'ingiunzione.

Sul punto, basta osservare che il ricorrente ha documentalmente provato sia l'avvenuto pagamento a favore del creditore (cfr. all. 3, 4, 5,6 fascicolo monitorio), sia l'esistenza di un rapporto di cofidejussione (cfr. all. 1 e 2 fascicolo monitorio), con la conseguenza che è stata offerta idonea prova scritta, *ex* articolo 633 c.p.c., della domanda azionata in sede monitoria;

- non condivisibile è poi la doglianza di merito formulata dall'opponente, atteso che la piana esegesi letterale dei già citati allegati 1 e 2 del fascicolo monitorio, comprova come Bo., Fin., la società Bo. geom. Lorenzo Costruzioni s.r.l. e Stabellini Costruzioni s.r.l., hanno tutti prestato fideiussione a garanzia del medesimo creditore e per il medesimo rapporto, essendo stata garantita l'apertura di credito sul c/c bancario 140935 da parte di Cos. Tre.

Consegue che trattasi di fideiussione prestata da più persone *ex* art. 1946 c.c., con conseguente diritto al regresso verso gli altri cofidejussori da parte del fideiussore che ha onorato l'intero debito *ex* articolo 1954 c.c.

Deriva, sulla base di quanto sopra, l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto.

b) Va invece dichiarata inammissibile l'azione di rilievo del fideiussore esperita dall'opponente *ex* articolo 1953 c.c.

La difesa di parte opponente sembra infatti ignorare che, da oramai 12 anni, la Corte di Cassazione, con orientamento mai più rimesso in discussione a partire dal 2000, ha chiarito come l'opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l'autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all'art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo (Cass. n. 1920/2011, Cass. n. 4800/2007, Cass. n. 13272/2004, Cass. n. 1185/2003, Cass. n. 3156/2002, Cass. 8718/2000).

Avendo invece nel caso che qui occupa l'opponente direttamente evocato in giudizio il terzo, la domanda nei confronti dello stesso va dichiarata inammissibile.

c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta costituita.

Nulla invece sulle spese di lite nel rapporto tra l'opponente e la Cos. Tre, essendo quest'ultima, vittoriosa, rimasta contumace.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 4029/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 16-17/9/2009;
- dichiara inammissibile la domanda verso C.T. s.r.l.;

- condanna Bo. Lorenzo a rifondere a Fin. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 50 per rimborsi, euro 6.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, articolo 14 TP;
- nulla sulle spese di lite di Cos. Tre, contumace.

Reggio Emilia, 7/6/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

II CASO.it